

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI BELLUSCO



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 17/03/2014

INDICE:

- Art. 1** Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento
- Art. 2** Rinvio alle disposizioni di legge
- Art. 3** Terminologia
- Art. 4** Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e concessione
- Art. 5** Competenza per il rilascio e validità delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 6** Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione
- Art. 7** Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 8** Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione ai Produttori Agricoli
- Art. 9** Carta di esercizio
- Art. 10** Subingressi
- Art. 11** Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. (spunta)
- Art. 12** Cambio del posteggio
- Art. 13** Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del Mercato
- Art. 14** Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 15** Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
- Art. 16** Settori Merceologici
- Art. 17** Merceologie vendibili negli esercizi alimentari
- Art. 18** Estensione delle merceologie vendibili.
- Art. 19** Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici
- Art. 20** Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari
- Art. 21** Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
- Art. 22** Canone occupazione suolo pubblico
- Art. 23** Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio
- Art. 24** Sanzioni
- Art. 25** Vigilanza
- Art. 26** Disposizioni finali ed efficacia

Art. 1

Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- a. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche oltre a quelle per i posteggi dati in concessione sul territorio comunale di Bellusco
 - b. Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante e sui posteggi dati in concessione.
- Le norme del presente Regolamento non si applicano:
- Allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/98 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.).
 - Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, comma 1 e della L.R. 15/00 s.m.i. (per le quali andrà redatto apposito Regolamento).
 - Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi della L.R. 30/02 e successive modificazioni.

Art. 2

Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2010 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 3

Terminologia

Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

- Decreto Riforma del Commercio o semplicemente DECRETO: Il D.Lgs. 31/03/98 n° 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15/03/97 n°59”.
- Leggi Regionali (L.R.):
 - „ L.R. n° 15/2000 “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche e Primi Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche” e relative modifiche e integrazioni.
 - „ L.R. n° 8/2008 “ Normativa in materia di commercio su aree pubbliche”.
 - „ L.R. n° 6/2010, “Testo unico delle leggi regionali in Materia di commercio e fiere”.
- Indirizzi Regionali: La Delibera di Giunta Regionale n° VIII/8570 del 03/12/2008 “Determinazioni in merito all’individuazione delle Aree Mercatali e Fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. n° 15/2000)”.
- Commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità , attrezzate o meno, coperte o scoperte.

- aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Posteggio o Banco: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
- Posteggi Isolati: le aree di cui il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
- Mercato Straordinario: l'edizione aggiuntiva, per massimo 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio.
- Spunta: il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio.
- Somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica: l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati.
- Produttore Agricolo: il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della L. 59/63.
- Battitore: coloro i quali esercitano l'attività di vendita secondo quanto disposto dall'art. 26 della L.R. 6/2010.
- Presenze: presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- Presenze effettive: presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

Art. 4

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e concessione

1. Per lo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, è subordinato al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di cui all'art. 20 della

L.R. 6/2010 e ove non da questa disciplinata, dal D.Lgs. 114/98; i richiedente dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti al momento della presentazione della domanda.

2. I requisiti verranno accertati dall'Ufficio Commercio del Comune di Bellusco secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. L'Ufficio Commercio applicherà, nel caso di dichiarazioni mendaci, quanto previsto dal presente regolamento e dalle normative vigenti procedendo, ove necessario, anche alla sospensione e revoca della autorizzazione e/o concessione.

Art. 5

Competenza per il rilascio e validità delle autorizzazioni e concessioni

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi sono attribuite al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente Regolamento e dalle normative sovracomunali.
2. L'autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento
3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico.
4. La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile previa la verifica dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 4 del presente regolamento.

Art. 6

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione

1. Ove ricorra la possibilità di assegnare in concessione posteggi decennali, nel rispetto delle normative vigenti il Comune pubblicherà per 60 giorni all'albo pretorio e sul sito Web i dati del posteggio da assegnare. Il candidato, entro tale termine potrà presentare la domanda di assegnazione scegliendo una delle procedure di seguito riportate:
 - a) in forma telematica tramite SUAP, già in delega alla Camera di Commercio di Monza e Brianza mediante l'accesso al portale di *"Impresa in Un Giorno"*;
 - b) in forma telematica mediante l'accesso al portale di *"MUTA Regione Lombardia"*.Il comune comunicherà con la stessa pubblicazione eventuali altre modalità di presentazione delle domande.
2. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare:
 - a. i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b. il possesso dei requisiti morali e professionali oltre ai titoli abilitativi, per la vendita su area pubblica, secondo le disposizioni legislative vigenti;
 - c. di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
 - d. le tipologie merceologiche richieste;
 - e. nel caso il richiedente non sia cittadino di uno Stato dell'Unione Europea dovrà presentare copia del permesso di soggiorno per lavoro o altro titolo che lo autorizzi a permanere sul territorio italiano per motivi di lavoro;
 - f. eventuali altri titoli o requisiti previsti dalle norme al momento della pubblicazione del bando e sul quale saranno riportate.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a. numero di presenze;
 - b. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese;
 - c. a parità dei predetti titoli, si terrà conto della residenza da almeno 5 anni nel Comune di Bellusco e nel caso di ulteriore parità, varrà considerato l'ordine cronologico di consegna della domanda al protocollo del Comune;
4. Contro la graduatoria saranno ammesse istanze di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile si pronuncerà pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento e l'esito della pronuncia sarà pubblicato nel medesimo giorno.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa. Nel caso di revisione della graduatoria il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 7

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune di Bellusco dalle persone fisiche ivi residenti o dalle Società aventi nel Comune di Bellusco sede legale.
2. La domanda dovrà essere presentata scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a. in forma telematica tramite SUAP, già in delega alla Camera di Commercio di Monza e Brianza mediate l'accesso al portale di *"Impresa in Un Giorno"*;
 - b. in forma telematica mediate l'accesso al portale di *"MUTA Regione Lombardia"*.
 - c. Nel caso le norme imporranno in futuro modalità diverse da quelle di cui alle lettere a e b del presente comma, il Comune di Bellusco pubblicizzerà le nuove procedure sul proprio sito web.
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare:
 - a. i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b. il possesso dei requisiti morali e professionali oltre ai titoli abilitativi, per la vendita su area pubblica, secondo le disposizioni legislative vigenti;
 - c. le tipologie merceologiche richieste;
 - d. nel caso il richiedente non sia cittadino di uno Stato dell'Unione Europea dovrà presentare copia del permesso di soggiorno per lavoro o altro titolo che lo autorizzi a permanere sul territorio italiano anche per motivi di lavoro;
 - e. eventuali altri titoli o requisiti previsti dalle norme al momento della presentazione della domanda.
 - f. il possesso o la disponibilità di eventuale idonea attrezzatura atta alla vendita di particolari categorie merceologiche nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine lo stesso Funzionario comunicherà l'eventuale diniego dell'autorizzazione.

Art. 8

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione ai Produttori Agricoli

1. Ove ricorra la possibilità di assegnare in concessione posteggi per produttori agricoli, ferme restando le norme che disciplinano i requisiti specifici, il posto sarà assegnato con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9

Carta di esercizio

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato. La Carta d'Esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto.
2. La carta di esercizio stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui si svolge l'attività.
3. La Carta d'Esercizio deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Art. 10

Subingressi

1. I subingressi sono regolati secondo quanto disposto dall'Art. 25 della L.R. 6/2010.
2. Al fine di procedere al subingresso gli aventi diritto dovranno comunicare quanto previsto al Comune di Bellusco secondo una delle seguenti procedure:
 - a. in forma telematica tramite SUAP, già in delega alla Camera di Commercio di Monza e Brianza mediate l'accesso al portale di *"Impresa in Un Giorno"*;
 - b. in forma telematica mediate l'accesso al portale di *"MUTA Regione Lombardia"*.
 - c. Nel caso le norme imporranno in futuro modalità diverse da quelle di cui alle lettere a e b del presente comma, il Comune di Bellusco pubblicherà le nuove procedure sul proprio sito web.
3. In caso di subingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio.

Art. 11

Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. (spunta)

1. Al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee del mercato settimanale è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dello stesso anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Dopo 8 assenze consecutive, non debitamente giustificate, si provvederà altresì alla cancellazione dei nominativi.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati dalle ore 08.00 agli operatori presenti per la spunta in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici e tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Numero di presenze effettive sul mercato di Bellusco.
 - b. Numero di presenze sul mercato di Bellusco.
 - c. Anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese.

4. Coloro i quali vorranno partecipare alla spunta, dovranno far pervenire all'Ufficio commercio apposita istanza allegando la medesima documentazione di cui all'Art. 6 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), D.lgs. 114/98, l'operatore potrà essere ammesso alla graduatoria di spunta solo se il titolo che lo autorizza risulterà rilasciato da un Comune della Regione Lombardia e previa dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del Mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

Art. 12

Cambio del posteggio

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione e concessione per il mercato di Bellusco, possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico dell'autorizzazione del richiedente e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio. Il funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

Art. 13

Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del Mercato

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'Art. 12 commi 17 e 18 del presente Regolamento, la ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato possono essere disposti dal Comune, sentite le Associazioni di categoria per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari;
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) compatibilità delle tipologie merceologiche e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del Mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale

graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 10 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 10 gg. dalla data di

ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

Art. 14

Modalità di svolgimento delle attività.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla L.R. 6/2010.
2. L'attività può essere svolta in forma itinerante o su posteggi.
3. Durante lo svolgimento del mercato settimanale è vietata la vendita in forma itinerante su tutto il territorio comunale.
4. È vietata la vendita in forma itinerante durante i festeggiamenti del patrono comunale oltre alla seconda domenica del mese di settembre e il successivo lunedì, giornate destinate ai festeggiamenti della Santa Giustina.
5. Il mercato settimanale si svolgerà nella mattina di ogni mercoledì.
6. L'area destinata a tale attività è individuata in Piazza Libertà e debitamente suddivisa secondo l'allegato 1 del presente regolamento.
7. L'attività di allestimento dei posteggi nell'area del mercato, per i titolari dei posti in concessione, può iniziare dalle ore 06:00, dove iniziare comunque entro le ore 07:50, nel caso contrario il posto potrà essere assegnato agli operatori che effettuano la spunta.
8. L'assegnazione dei posti del mercato settimanale, agli operatori che effettuano la spunta, avverrà alle ore 08:00 secondo quanto disposto dal presente regolamento.
9. Per tutti i partecipanti, ogni attività di allestimento dovrà concludersi entro le ore 08:30.
10. L'attività di vendita potrà svolgersi tra le 08:00 e le ore 13:30.
11. L'area del mercato dovrà essere lasciata libera e pulita da tutti gli operatori entro le ore 14:30.
12. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, occuperà il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
13. È vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dall'ufficio Polizia Locale.
14. Non è consentita nell'area del mercato la circolazione di persone in stato di ubriachezza, di mendicanti e similari, comunque persone che per il loro comportamento intralcino o creino pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
15. La presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno dell'area di mercato è ammessa non all'interno ma in prossimità, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza.
16. La presenza di operatori preposti alla promozione di articoli vari, senza possibilità di vendita diretta, è prevista nella misura di n. 1 con cadenza mensile in prossimità dell'area mercatale previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza, soggetta alla regolarizzazione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
17. Due volte l'anno il Comune, previa comunicazione del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio, fatta pervenire almeno 7 giorni prima, può far spostare gli operatori del mercato

settimanale titolari del posto in concessione, in un'area diversa da quella di Piazza Libertà, riassegnando in quelle sole occasioni nuovi posti per l'esercizio delle attività. Comunicherà inoltre eventuali variazioni di orario di accesso all'area e di vendita. Gli operatori titolari di posteggio in concessione, in dette occasioni, dovranno comunicare almeno 48 ore prima dello svolgimento del mercato, per iscritto o via telematica, la loro partecipazione alle attività di vendita, nel caso contrario non sarà garantito loro il posteggio all'uopo predisposto. In dette occasioni, l'accesso degli operatori che effettuano la spunta sarà regolato con le stesse modalità adottate durante le ordinarie giornate di mercato garantendo la segnalazione della presenza ai fini dell'anzianità.

18. Nel caso la giornata del mercoledì, ricada in una delle festività di cui all'art. 111 comma 1 lettera c) della L.R. 6/2010, oltre che nelle giornate di festività nazionale, il mercato potrà essere anticipato, anche in orari diversi, previa richiesta avanzata da parte di almeno il 50% degli operatori assegnatari di posto in concessione. La richiesta di anticipare e quindi di spostare la giornata del mercato dovrà essere protocollata almeno 20 giorni prima.

Art. 15

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. Alle ore 08:00, l'addetto dell'Ufficio Commercio o della Polizia Locale, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria e procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - a. le assenze dei titolari di posteggio;
 - b. le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità.
 - c. Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del Mercato.

Art. 16

Settori Merceologici

1. Le attività commerciali, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare. In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.
2. Ai sensi del Paragrafo IV.1, comma 6 degli Indirizzi Regionali, nelle Piante Organiche dei Mercati, vengono individuate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio. Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia indicata nella pianta organica. La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi.
3. Per i posteggi esistenti, l'annotazione della tipologia merceologica sulla concessione, ove non presente, andrà effettuata entro la prima operazione di presa d'atto della persistenza dei requisiti di cui al comma 3 bis dell'Art. 2 della Legge Regionale.
4. La suddivisione del mercato di Bellusco, alimentari, non alimentari, oltre al posto riservato al produttore agricolo e al battitore, fa riferimento all'allegato 1 del presente Regolamento.

5. La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, di fiere o di spunta.
6. L'assegnazione delle concessioni, l'accesso degli spuntisti, i subingressi, e i cambi di posto saranno ammessi solo in relazione alla categoria merceologica.

Art. 17

Merceologie vendibili negli esercizi alimentari

Gli esercizi del settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongano delle autorizzazioni sanitarie evidentemente prescritti per particolari prodotti o modalità di vendita.

- Surgelati: chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto di porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27/01/1968, n. 32, previo il rispetto delle specifiche prescrizioni sanitarie.
- Pane: può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.
La vendita di pane non confezionato, e la relativa affettatura, possono essere effettuate solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 4 marzo 2002. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dalla ditta produttrice.

Art. 18

Estensione delle merceologie vendibili.

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del D.M. 375/88 e all'art. 2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica del mercato. Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art. 19

Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici.

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente Regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente Regolamento, in particolare dovranno rispettare la vendita prevista per posto assegnato.

Art. 20

Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari.

1. Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, e del banco assegnato, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:
 - a. Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
 - b. Le armi e gli esplosivi;
 - c. Gli oggetti preziosi.
 - d. Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.
3. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

Art. 21

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Per il buon funzionamento del Mercato, i concessionari di posteggio, gli spuntisti che occupano i posti liberi, dovranno attenersi al rispetto, oltre alle norme previste per il commercio dalle Leggi e Regolamenti sovracomunali, con particolare riferimento alle autorizzazioni e alla pubblicità dei prezzi, alle seguenti disposizioni:

- a) Devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati.
- b) Devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere utilizzati per la vendita, non possono essere occupati da sacchi, contenitori ed altro, deve in ogni caso essere arretrata di non meno di m. 0,5 sui lati. Eccezionalmente e in caso di impossibilità oggettiva possono essere concesse deroghe a tali arretramenti. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito. E' vietato agli operatori commerciali di consentire alla clientela di stazionarvi. Per la vendita di prodotti alimentari (frutta e verdura) le casse non devono poggiare direttamente sul manto stradale.
- c) Devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso essere superiore alle dimensioni complessive del posteggio.
- d) La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio, così come arretrata ai sensi dei precedenti commi.
- e) In ogni caso l'esercente deve sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
- f) E' fatto divieto agli operatori commerciali di consentire a persone estranee alla loro attività di stazionare dietro il banco e dentro il negozio mobile.
- g) Devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro.
- h) Non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione.
- i) Non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche.
- j) Possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio.
- k) Esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato.

- l) Sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del Mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

Art. 22

Canone occupazione suolo pubblico

In riferimento al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'uso del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento del relativo canone, come da deliberazione annuale, in relazione alla tipologia dell'occupazione e della tariffa in vigore.

Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altro onere ad esso collegato, è causa di sospensione dell'uso e, quindi, di decadenza della concessione.

In via primaria, si applicano le disposizioni della legge 25/03/1997, n. 77, art. 6 quando l'Ufficio Tributi accerta e comunica all'Ufficio competente dopo 45 giorni dall'originaria scadenza il mancato pagamento, parziale o totale, di uno qualsiasi degli oneri dovuti. L'ufficio competente attiva il provvedimento obbligatorio di sospensione e diffida all'uso del posteggio per mancato pagamento. Qualora il mancato pagamento dovesse reiterarsi oltre tre sospensioni subite viene disposta la revoca della concessione e comunque, fermo restando che il persistere del mancato pagamento oltre i 180 giorni comporta la automatica revoca della concessione stessa. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta.

Art. 23

Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle norme sovracomunali. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
3. L'autorizzazione è altresì revocata per i seguenti motivi:
 - a. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. per decadenza dalla concessione del posteggio;
 - c. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità, accertata presso la C.C.I.A.A. o altro;
 - d. per perdita dei requisiti soggettivi;
 - e. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare
 - f. dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

- g. in caso di reiterarsi di insolvenza in merito al pagamento della C.O.S.A.P. o di qualsiasi altro tributo dovuto al Comune.
4. L'atto di revoca è disposto dal Servizio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato. Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 24 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 6/2010 e dalle altre normative vigenti, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo da € 50,00= a € 500,00=.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile di Settore Polizia Locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
3. La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

Art. 25 Vigilanza

La competenza per la vigilanza ed il controllo delle attività di mercato è demandata alla Polizia Locale che è altresì autorizzata ad emettere i provvedimenti relativi alle inosservanze.

La competenza per quanto inerente l'applicazione della TOSAP e gli altri tributi dovuti, è demandata all'Ufficio Tributi, con riferimento alle occupazioni in forma permanente nelle aree mercatali, al Servizio di Polizia Locale per quelle in forma temporanea.

Art. 26 Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge Vigenti .
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.